

02	Notizie
	BILANCIO
02	BILANCIO D'ESERCIZIO - Criteri di valutazione - Rimanenze e attività finanziarie dell'attivo circolante
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente
04	RISCOSSIONE - Modello F24 - Versamenti unificati - Acconti
06	IMPOSTE SOSTITUTIVE - Regime forfetario ex L. 190/2014
07	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale 2024
	LAVORO
08	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
09	FORMAZIONE
11	Leggi In evidenza

BILANCIO D'ESERCIZIO

Criteri di valutazione - Rimanenze e attività finanziarie dell'attivo circolante - Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante - Iscrizione all'ultimo valore di bilancio - Proroga all'esercizio 2024 - Novità del DM 23.9.2024

Il DM [23.9.2024](#), pubblicato sul sito istituzionale del MEF, ha stabilito che il regime derogatorio di cui all'[art. 45](#) co. 3-*octies* ss. del DL 73/2022 (conv. L. [122/2022](#)), che consente ai soggetti OIC di evitare la svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante al valore di mercato, si applica anche all'esercizio 2024.

Ambito soggettivo di applicazione

Per individuare l'ambito soggettivo di applicazione, l'[art. 45](#) co. 3-*octies* e 3-*undecies* del DL 73/2022 fa espresso riferimento ai "soggetti che non adottano i principi contabili internazionali".

La deroga si applica, quindi, ai soli soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile ([artt. 2423](#) - 2435-*ter* c.c.) e dei principi contabili nazionali emanati dall'OIC.

Il regime derogatorio si applica, inoltre, alle imprese di assicurazione italiane che redigono il bilancio di esercizio in conformità al DLgs. [173/97](#).

In questo caso, l'[art. 45](#) co. 3-*novies* del DL 73/2022 prevede un apposito potere regolamentare in capo all'IVASS.

Le imprese di assicurazione applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

Modalità di valutazione

Il regime derogatorio consente di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al valore risultante dal bilancio precedente, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (come ordinariamente previsto dall'[art. 2426](#) co. 1 n. 9 c.c.), fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

I titoli iscritti nell'attivo circolante sono, quindi, equiparati, ai fini valutativi, ai titoli immobilizzati.

Decorrenza

Il regime derogatorio è stato originariamente introdotto con riferimento all'esercizio in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL [73/2022](#)) in considerazione dell'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, che rende inattendibili i valori espressi dal mercato, e successivamente esteso all'esercizio 2023 dal DM [14.9.2023](#).

Il DM 23.9.2024, in applicazione della possibilità di proroga concessa dall'[art. 45](#) co. 3-*undecies* del DL 73/2022 e considerato il "permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari", stabilisce che il regime si applica "anche per tutto l'esercizio 2024".

Ancorché non si tratti di una indicazione puntuale di decorrenza ove riferita alla redazione del bilancio, sembra corretto riferire la proroga, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ai bilanci relativi all'esercizio 2024.

Destinazione degli utili a riserva

L'[art. 45](#) co. 3-*decies* del DL 73/2022 stabilisce che le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli destinano a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è

integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

La medesima disposizione è inserita nel DM 23.9.2024, in considerazione della “*necessità, nell’attuale contesto, di prevedere adeguati presidi patrimoniali*”.

L’obbligo di destinazione degli utili a riserva è previsto (a differenza dei precedenti regimi derogatori, applicabili per gli esercizi 2008-2012 e per gli esercizi 2018-2020) sia per le imprese assicurative che per le imprese che non operano nel settore assicurativo.

Modalità attuative

Per le imprese diverse da quelle assicurative, le modalità attuative contabili del regime derogatorio sono state disciplinate, in applicazione dell’[art. 45](#) co. 3-*novies* del DL 73/2022, dall’OIC mediante il documento interpretativo [11](#).

Tale documento è stato pubblicato nella versione definitiva il 14.2.2023 e aggiornato (in specie con riguardo ai riferimenti temporali ivi contenuti) il 18.3.2024 per tenere conto dell’estensione del regime derogatorio all’esercizio 2023, disposta dal DM 14.9.2023.

Si presume, quindi, che lo stesso sarà aggiornato nuovamente dallo *standard setter* in conseguenza della proroga all’esercizio 2024.

art. 45 co. 3 octies DL 21.6.2022 n. 73

DM 23.9.2024 Ministro dell’Economia e delle finanze

Documento interpretativo OIC n. 11 agg. 18.3.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 29.11.2024 - "Estesi al 2024 i titoli del circolante senza svalutazione" - Latorraca

Quaderno n. 174/2024, p. 149-182 - 'Le novità del bilancio 2023' - *Silvia Latorraca*

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Erogazioni per il welfare aziendale - Borse di studio - Documentazione probatoria - Chiarimenti (risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.11.2024 n. 231)

Con la risposta a interpello 28.11.2024 n. [231](#), l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle borse di studio erogate ai figli dei dipendenti che raggiungono specifici livelli di eccellenza, previsto dall’[art. 51](#) co. 2 lett. f-*bis*) del TUIR, fornendo al contempo anche chiarimenti sulla documentazione probatoria.

Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione

L’[art. 51](#) co. 2, lett. f-*bis*) del TUIR dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’[art. 12](#) del TUIR, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. [28/2016](#), la menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti completa la gamma dei *benefit* con finalità didattiche e di istruzione, per la cui definizione possono tornare utili i chiarimenti forniti con la C.M. n. [238/2000](#); sul punto era stato precisato che rientrano nella lett. f-*bis*) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito esussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all’[art. 12](#) del TUIR. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.

Modalità di erogazione

Il datore di lavoro può erogare i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. [28/2016](#)).

Borse di studio

Nel caso di specie, l'istante intende erogare:

- borse di studio scolastiche ai figli dei dipendenti che abbiano conseguito il diploma di scuola media inferiore o di scuola media superiore con un'elevata votazione e riportino anche un'elevata media voti nelle classi intermedie della scuola media superiore;
- borse di studio universitarie ai figli dei dipendenti che abbiano superato gli esami principali e complementari previsti per i vari anni del corso di studio e abbiano riportato un'elevata media voto relativa agli esami sostenuti in tutti gli anni accademici.

Dato che il requisito richiesto per l'erogazione della borsa di studio è rappresentato dal raggiungimento di livelli di eccellenza, le borse di studio erogate non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'[art. 51](#) co. 2 lett. f-bis) del TUIR.

Documentazione probatoria

Con la risposta a interpello in commento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le borse di studio sono finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico e universitario e di conseguenza non è necessario che i dipendenti producano una documentazione atta a dimostrare l'utilizzo di dette somme.

La documentazione richiesta con la circ. [28/2016](#) rimane necessaria per comprovare l'utilizzo delle somme da parte del dipendente per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali.

art. 51 co. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 28.11.2024 n. 231

Il Quotidiano del Commercialista del 29.11.2024 - "Borse di studio ai figli dei dipendenti senza obbligo di documentazione" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 29.11.2024, p. 40 - "Borsa di studio esente anche se non documentata" - Strafile

M. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Welfare aziendale" - Alberti P.

RISCOSSIONE

Modello F24 - Versamenti unificati - Acconti - Persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2023 non superiori a 170.000 euro - Seconda o unica rata di acconto - Versamento entro il 16.1.2025 (art. 7-quater del DL 155/2024 e comunicato Min. Economia 27.11.2024 n. 136)

Per alcuni soggetti, l'art. 7-quater del DL [155/2024](#) (c.d. DL "collegato" al Ddl. di bilancio 2025), il cui Ddl. di conversione è stato approvato in prima lettura dal Senato il 28.11.2024 ed è ora in procinto di passare all'esame della Camera, proroga al 16.1.2025 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. La misura era stata anticipata dal comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.11.2024 n. [136](#).

Dal momento che la disposizione ricalca l'[art. 4](#) del DL 145/2023 (c.d. DL "collegato" alla legge di bilancio 2024), che aveva introdotto la stessa misura per lo scorso anno, nell'esame dell'attuale norma si ritiene di poter richiamare i chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2023 n. [31](#), ove compatibili.

Ambito temporale

Per espressa disposizione normativa, la misura è applicabile al periodo d'imposta 2024.

Soggetti beneficiari

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro. Deve trattarsi, quindi, di contribuenti che, nel 2023, hanno svolto un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Possano beneficiare della proroga anche:

- gli imprenditori titolari dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria (con esclusione dei collaboratori familiari e del coniuge del titolare dell'azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA);
- le persone fisiche titolari di partita IVA tenute a versare l'acconto in un'unica soluzione.

Soggetti esclusi

Dal beneficio sono esclusi i seguenti contribuenti (per i quali il termine di versamento resta quindi fermo al 2.12.2024, dato che il 30 novembre è sabato), se aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno "solare":

- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
- le persone fisiche "non titolari" di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni "trasparenti" ai sensi degli [artt. 5, 115 e 116](#) del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Ambito oggettivo

L'art. 7-quater del DL [155/2024](#) richiama l'acconto "dovuto in base alla dichiarazione dei redditi".

In assenza di contrarie indicazioni, rientrano quindi nella proroga, oltre all'IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi:

- l'imposta sostitutiva per il regime di vantaggio ([artt. 27](#) co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 - 115 e 117 della L. [244/2007](#));
- l'imposta sostitutiva per il regime forfetario ([art. 1](#) co. 54 - 89 della L. 190/2014);
- la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi ([art. 3](#) del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 n. [55394](#));
- l'IVIE ([art. 19](#) co. 13 - 17 del DL 201/2011);
- l'IVAFE ([art. 19](#) co. 18 - 22 del DL 201/2011);
- l'imposta sul valore delle cripto-attività, c.d. IVCA ([art. 19](#) co. 18 - 22 del DL 201/2011);
- l'imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni ([art. 1](#) co. 13 - 16 della L. 145/2018);
- l'addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. "tassa etica" ([art. 1](#) co.466 della L. 266/2005 e DPCM [13.3.2009](#)).

Tutte le citate imposte sono, infatti, liquidate nel modello REDDITI.

Per lo stesso motivo, si ritiene che rientri nella proroga anche la maggiorazione degli acconti d'imposta al cui pagamento sono tenuti gli aderenti al concordato preventivo biennale ex artt. 20 co. 2 lett. a) e 31 co. 2 lett.

a) del DLgs. 13/2024 (in senso conforme, cfr. Gavelli G. "Rinvio degli acconti, premiato chi aderisce al concordato", *Il Sole - 24 Ore*, 29.11.2024, p. 39).

Calcolo del limite di 170.000,00 euro - Modalità

In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000 euro, occorre fare riferimento:

- ai compensi, per i lavoratori autonomi;
- ai ricavi, per gli imprenditori.

Ad avviso della citata circ. [31/2023](#) (§ 2), rilevano tutti i ricavi indicati nell'[art. 85](#) del TUIR (cui, per i soggetti IRPEF, rinvia l'[art. 57](#) dello stesso TUIR) e, quindi:

- sia i ricavi c.d. "tipici", derivanti dalle cessioni di beni oggetto dell'attività dell'impresa, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, nonché dalle prestazioni di servizi oggetto dell'attività dell'impresa;

- sia i ricavi c.d. "assimilati", quali i contributi in conto esercizio o quelli spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto oppure i ricavi derivanti, tra l'altro, dalle cessioni di azioni o quote di partecipazione e di obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Per le imprese familiari e le aziende coniugali, occorre fare riferimento all'ammontare "complessivo" dei ricavi (e, quindi, considerando anche la quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare).

Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un'attività di lavoro autonomo e un'attività d'impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività.

Per le persone fisiche che, purché titolari nel 2023 di reddito d'impresa, esercitano attività agricole o attività ad esse connesse (ad esempio, agriturismo e allevamento), invece dell'ammontare dei ricavi, occorre considerare il volume d'affari risultante dal rigo VE50 ("Volume d'affari") del modello IVA 2024.

Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l'ammontare complessivo del fatturato del 2023, tenendo conto:

- sia delle operazioni certificate tramite fattura;
- sia delle operazioni certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Infine, nel caso in cui il soggetto "agricolo" svolga altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare il volume d'affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Esclusione dei contributi previdenziali e dei premi INAIL

Per espressa previsione normativa, dalla proroga sono esclusi:

- i "contributi previdenziali e assistenziali" (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. [335/95](#) e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.

Facoltà di rateizzare i versamenti

Anziché in un'unica soluzione entro il 16.1.2025, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex [artt. 20](#) co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21.5.2009).

Il Quotidiano del Commercialista del 29.11.2024 - "Forfetari compresi nella proroga degli acconti di novembre" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 29.11.2024, p. 39 - "Rinvio degli acconti, premiato chi aderisce al concordato" - Gavelli G.

Il Sole - 24 Ore del 29.11.2024, p. 39 - "Resta al 2 dicembre il termine per i titolari di reddito agrario" - Caputo A. - Carucci F.G.

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Regime forfetario ex L. 190/2014 - Ingresso nel regime agevolato nel secondo anno dall'inizio dell'attività - Applicazione dell'aliquota al 5% - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.11.2024 n. 226)

Con la risposta a interpello 22.11.2024 n. [226](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione dell'aliquota di imposta sostitutiva al 5%, prevista dall'art. 1 co. 65 della L. 190/2024, va applicata continuativamente per il primo quinquennio di inizio della nuova attività.

Restano quindi esclusi dall'applicazione dell'aliquota agevolata i contribuenti che, in sede di inizio dell'attività, per effetto della presenza di una causa di esclusione, adottano il regime ordinario e solosuccessivamente, ma sempre nell'ambito del primo quinquennio di attività, entrano nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività.

Aliquota ridotta

L'[art. 1](#) co. 65 della L. 190/2014 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota al 5%, per i primi cinque anni dall'inizio dell'attività, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività per cui intende applicare il regime agevolato, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non dev'essere superiore al limite di 85.000,00 euro.

Accesso al regime forfetario nel corso del quinquennio

La disposizione in commento non affronta esplicitamente, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, i casi in cui i requisiti per il regime forfetario:

- siano acquisiti per la prima volta dopo l'inizio della nuova attività; si pensi al soggetto che inizi un'attività d'impresa nell'anno n in regime di contabilità semplificata, in quanto possessore di una partecipazione in una società di persone, e che transiti nell'anno n+1 al regime forfetario, a seguito della dismissione della predetta partecipazione;
- oppure siano persi, con conseguente fuoriuscita dal regime, e nuovamente acquisiti nel corso del primo quinquennio di attività; si pensi al soggetto che nell'anno n (primo anno dell'attività professionale) superi il

limite di 85.000,00 euro di compensi e torni ad applicare il regime agevolato nell'anno n+2, possedendo nuovamente i presupposti di legge.

Aliquota ridotta non applicabile

Con la risposta a interpello [226/2024](#) l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'aliquota del 5% non può essere applicata se il regime non viene utilizzato continuativamente nel primo quinquennio di attività.

La fattispecie specifica riguardava una contribuente che, nel corso dell'anno n, cessava un rapporto di lavoro dipendente e iniziava un'attività di lavoro autonomo in regime ordinario per la presenza di una causa di esclusione dal regime forfetario; dall'anno n+1, non sussistendo più condizioni ostative, la contribuente riteneva di poter applicare il regime agevolato con aliquota ridotta al 5%, non costituendo la nuova attività prosecuzione della precedente di lavoro dipendente.

Secondo l'Agenzia la previsione di tale aliquota agevolata è tuttavia tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività, applicando *ab origine* il regime forfetario e la relativa imposta sostitutiva.

art. 1 co. 65 L. 23.12.2014 n. 190

Risposta interpello Agenzia Entrate 22.11.2024 n. 226

Il Quotidiano del Commercialista del 23.11.2024 - "Nel regime forfetario l'aliquota al 5% è continuativa"

- Rivetti Il Sole - 24 Ore del 23.11.2024, p. 26 - "Transito al forfetario senza aliquota del 5%" - Caputo

Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2023 - "Nel forfetario aliquota al 5% per gli anni residui del primo quinquennio di attività" - Rivetti

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale 2024 - Regime del ravvedimento - Proroga termini per l'accertamento - Regime premiale ISA - Effetti (risposta interrogazione parlamentare 28.11.2024 n. 5-03163)

In risposta all'interrogazione parlamentare 28.11.2024 n. [5-03163](#), il MEF ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della proroga dei termini per l'accertamento nei confronti dei contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale 2024-2025.

Proroga dei termini per l'accertamento in caso di adesione al CPB

L'[art. 2-quater](#) co. 14 ultimo periodo del DL 113/2024 dispone che i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025 per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale.

L'interrogazione parlamentare esamina gli effetti dell'intreccio di tale disciplina con il regime premiale ISA che consente, tra l'altro, l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (ai fini delle dirette e IVA) al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale di almeno 8.

In particolare, il MEF chiarisce che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno beneficiato del regime premiale:

- per il periodo di imposta 2018, i termini di decadenza per l'accertamento sono scaduti il 31.12.2023, e non sono, pertanto, "*interessati da alcuna proroga*";

- per il periodo di imposta 2019, i termini di decadenza per l'accertamento scadrebbero il 31.12.2024, e sono pertanto prorogati al 31.12.2025.

Proroga dei termini per l'accertamento in caso di adesione al regime del ravvedimento

La risposta a interrogazione parlamentare non fornisce chiarimenti in merito all'altra fattispecie di estensione dei termini di accertamento, applicabile ai contribuenti che hanno adottato il regime del ravvedimento 2018- 2022; l'[art. 2-quater](#) co. 14 primo periodo del DL 113/2024 prevede infatti che per tali soggetti i termini relativi a ciascuna delle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.

L'assenza di prese di posizione potrebbe derivare dal fatto che tale disciplina si aggancia non al termine del 31.12.2024, ma ai singoli periodi di imposta oggetto di ravvedimento; in conseguenza di ciò, i contribuenti che per il 2018 hanno beneficiato della riduzione del termine di accertamento al 31.12.2023, per effetto del regime premiale ISA, non avrebbero interesse ad accedere al regime del ravvedimento per tale periodo di imposta, considerato che il 2018 non è più accertabile, essendo decorso il termine di decadenza.

L'estensione a fine 2027 del potere di accertamento deriva dalla particolare modalità di accesso al ravvedimento, che si concretizza con il pagamento di un'imposta sostitutiva in unica soluzione entro il

31.3.2025, oppure in un massimo di 24 rate mensili; il versamento si può quindi protrarre fino al 28.2.2027.

La proroga dei termini di accertamento è necessaria per evitare che la decadenza dal ravvedimento per mancato versamento dell'imposta rateizzata dovuta impedisca di verificare periodi che nel frattempo sarebbero divenuti non più accertabili in base alle regole ordinarie.

art. 2 quater co. 14 DL 9.8.2024 n. 113

Interrogazione parlamentare 27.11.2024 n. 5-03163

Il Quotidiano del Commercialista del 29.11.2024 - "Il regime ISA salva il 2018 dall'estensione dei termini per l'accertamento" - Girinelli - Rivetti

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale - Regime del ravvedimento" -

Girinelli A., Rivetti P.

Lavoro

PREVIDENZA

[Ammortizzatori sociali - Cassa integrazione in deroga per il comparto moda - Novità del DL 160/2024 - Istruzioni \(circ. INPS 26.11.2024 n. 99\)](#)

Con la circ. 26.11.2024 n. [99](#), l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'accesso e la fruizione del trattamento di integrazione salariale in deroga per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda di cui all'[art. 2](#) del DL 160/2024.

Profili generali

L'[art. 2](#) del DL 160/2024 ha introdotto un apposito trattamento di integrazione salariale per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda al fine di fronteggiare l'attuale crisi occupazionale.

Il trattamento in questione:

- opera in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli [artt. 4 e 12](#) del DLgs. 148/2015 (e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato);
- è riconosciuto dall'INPS per il periodo compreso tra il 29.10.2024 e il 31.12.2024.

Destinatari

Per quanto riguarda i destinatari, l'Istituto previdenziale evidenzia come la misura di sostegno al reddito non si rivolga a tutti i datori di lavoro, bensì a coloro che, oltre ad appartenere ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, sono in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti.

Nel dettaglio, le imprese interessate devono:

- essere classificate nei settori Industria o Artigianato e identificati dai codici ATECO 2007 (compresi tra 13.10.00 e 15.20.20) allegati alla circolare in commento;
- possedere una forza occupazionale media non superiore a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- aver già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli [artt. 4 e 12](#) del DLgs. 148/2015.

Presentazione delle domande

Le domande di accesso al trattamento in questione potranno essere presentate dal 3.12.2024 attraverso la piattaforma "OMNIA IS", entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Sul punto, l'INPS precisa che se l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa si colloca tra il 29.10.2024 (data di entrata in vigore del DL [160/2024](#)) e la citata data

del 3.12.2024, i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

Per quanto riguarda invece la piattaforma "OMNIA IS", l'accesso potrà avvenire selezionando la voce "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" sul sito INPS. Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0), verrà proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà" e successivamente la voce "ISU - Causale

Decreto - legge 160/24 - Settore Moda".

La domanda dovrà essere corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati che, alla data di presentazione della domanda, posseggono un'anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l'unità produttiva interessata dall'istanza.

Inoltre, occorrerà allegare la relazione tecnica redatta secondo il format diffuso con la circolare in commento, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa e dimostri la capacità dell'impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto.

Modalità di fruizione

Per quanto riguarda invece la fruizione del trattamento in questione, si segnala innanzitutto che l'importo è pari a quello previsto per la generalità delle integrazioni salariali, ossia all'80% della retribuzione globale cui avrebbe avuto titolo il lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale, con un tetto mensile massimo di 1.392,89 euro per il 2024.

Sotto il profilo operativo, nella circ. n. [99/2024](#) vengono fornite le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens, con particolare riferimento all'esposizione dell'evento e alla gestione del conguaglio contributivo, ove occorre utilizzare rispettivamente il codice evento "ISU" e il nuovo codice causale "L907", avente il significato di "Conguaglio prestazione sostegno al reddito settore moda D.L. [160/2024](#)".

Invece, in caso di richiesta di pagamento diretto, i datori di lavoro dovranno inviare i flussi "UniEmens-Cig" (UNI41) secondo le consuete modalità.

Al ricorrere di tale ipotesi, trova applicazione l'[art. 7](#) co. 5-bis del DLgs. 148/2015, secondo cui il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare al medesimo Istituto previdenziale tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

art. 2 DL 28.10.2024 n. 160

Circolare INPS 26.11.2024 n. 99

Il Quotidiano del Commercialista del 28.11.2024 - "Possibile il pagamento diretto della CIG in deroga per il settore moda" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali - Cassa Integrazione guadagni (CIG)" - Bonini

P. Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni in deroga" - Bonini P.

FORMAZIONE

[Fondo Nuove Competenze - Terza edizione \(DM 10.10.2024\)](#)

Con il DM [10.10.2024](#), pubblicato il 26.11.2024 sul sito del Ministero del Lavoro, si attua la terza edizione del Fondo nuove competenze (c.d. FNC), anche denominato, per questa edizione, "Competenze per le innovazioni".

In un successivo Avviso pubblico saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo, oltre ai requisiti per la loro approvazione.

Dotazione

La dotazione del FNC è pari a 730 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal Programma nazionale “Giovani, donne e lavoro” cofinanziato dal FSE+.

Le risorse sono inizialmente ripartite nella misura ([art. 1](#) co. 4 del DM 10.10.2024):

- del 25% per la tipologia di intervento “Sistemi formativi”, vale a dire i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento (c.d. *Big player*);
- del 25% per la tipologia di intervento “Filieri formative”, vale a dire “*i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica*”;
- del 50% per la tipologia di intervento “Singoli datori di lavoro” che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani e interventi formativi finanziabili.

Soggetti destinatari

Al FNC possono accedere i datori di lavoro privati (comprese le società a partecipazione pubblica di cui al DLgs. [175/2016](#)) che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto nel decreto ([art. 3](#) del DM 10.10.2024).

Processi di innovazione e investimento per l’accesso al FNC

Il fine della nuova edizione del FNC è accompagnare i processi di transizione ecologica e digitale dei datori di lavoro e favorire nuova occupazione.

Il FNC finanzia una parte del costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attività formative secondo le modalità indicate all’[art. 2](#) del DM 10.10.2024.

I fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori, da individuare negli accordi collettivi, devono rientrare nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto negli ambiti indicati all’[art. 6](#) co. 1 del DM 10.10.2024, vale a dire:

- sistemi tecnologici e digitali;
- introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
- sostenibilità ed impatto ambientale;
- economia circolare;
- transizione ecologica;
- efficientamento energetico;
- *welfare* aziendale e benessere organizzativo.

Accordi collettivi

Gli accordi collettivi devono individuare, oltre ai fabbisogni del datore di lavoro nel contesto degli indicati processi, anche:

- i progetti formativi;
- il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
- il numero di ore dell’orario lavorativo da destinare ai percorsi formativi;
- l’eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti, vale a dire soggetti disoccupati preselezionati dall’azienda, con riconoscimento di un contributo pari a 800,00 euro per ogni disoccupato assunto se almeno il 70% venga assunto con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo ([art. 2](#) co. 1 lett. f) del DM 10.10.2024) e disoccupati per l’assunzione con contratto stagionale nei settori turismo e agricoltura della durata di almeno 120 giorni, con riconoscimento di un *bonus* di 300,00 euro per l’assunzione di ciascun disoccupato ([art. 2](#) co. 1 lett. g) del DM 10.10.2024).

Formazione

Il numero delle ore formative per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 e un massimo di 150 ore.

In caso di assunzione con contratto stagionale ex [art. 2](#) co. 1 lett. g) del DM 10.10.2024, le ore minime da destinare allo sviluppo delle competenze per ciascun lavoratore sono 20.

La formazione è erogata secondo le modalità descritte all'[art. 7](#) del DM 10.10.2024.

DM 10.10.2024 Ministro del Lavoro e delle politiche sociali

Il Quotidiano del Commercialista del 27.11.2024 - "Nel Fondo nuove competenze possono partecipare ai progetti formativi anche i disoccupati" - Gianola

Il Sole - 24 Ore del 27.11.2024, p. 38 - "Fondo nuove competenze per il 50% a datori singoli" -

Bocchieri Guide Eutekne - Lavoro - "Formazione del personale - Fondo nuove competenze" - Gianola G.

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 30.9.2024 N. 372380

FISCALE

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO E CONTROLLI - VERIFICA PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - Sottoscrizione - Utilizzo della firma digitale

In attuazione del nuovo art. 38-bis co. 2 del DPR 600/73, inserito dall'art. 1 co. 2 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, con il presente provvedimento sono state individuate le modalità di sottoscrizione dei processi verbali di constatazione, al fine di utilizzare la sottoscrizione digitale.

Ambito di applicazione

I processi verbali redatti dal personale dell'Agenzia delle Entrate nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possono essere sottoscritti con la firma digitale.

Il contribuente, o il suo delegato, può, a sua volta, sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa.

Contribuente in possesso di firma digitale

Il processo verbale può essere firmato dal contribuente, o dal suo delegato, in modalità digitale ove dotato di firma digitale.

A tal fine il processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente, o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale.

Successivamente alla sottoscrizione digitale (in formato CADES - CMS Advanced Electronic Signatures - file con estensione .p7m), il contribuente, o il suo delegato, provvede alla trasmissione del processo verbale all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.

Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, o dal suo delegato, il personale incaricato del controllo provvede ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.

Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, viene trasmesso all'indirizzo PEC del contribuente risultante dagli elenchi pubblici.

Se il contribuente non possiede un indirizzo PEC, può chiedere la trasmissione del processo verbale all'indirizzo PEC del proprio delegato.

Nei casi in cui il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richiede la trasmissione del processo verbale all'indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato al controllo procede mediante consegna della copia conforme analogica nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R.

Contribuente non in possesso di firma digitale

Se il contribuente, o il suo delegato, non è munito di firma digitale il processo verbale può essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.

A seguito dell'apposizione sul processo verbale della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato del controllo produce una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità e apponendo la firma digitale. Il documento informatico così formato costituisce l'originale informatico.

La copia analogica del processo verbale informatico, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, deve essere consegnata al contribuente, o al suo delegato.

La consegna può essere effettuata anche:

- mediante invio all'indirizzo PEC del contribuente o del proprio delegato;
- tramite raccomandata A/R.

Rifiuto della sottoscrizione del processo verbale

Nei casi di rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il

personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato del controllo:

- ne dà evidenza nello stesso, indicandone i motivi;
- può procedere alla sottoscrizione digitale del documento;

Nelle ipotesi in cui il contribuente, o il suo delegato, rifiuta la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell'Agenzia delle Entrate incaricato del controllo procede:

- all'invio della copia analogica del processo verbale informatico al domicilio fiscale del contribuente, mediante raccomandata A/R;
- oppure alla trasmissione del documento informatico originale tramite PEC, all'indirizzo PEC del contribuente risultante dagli elenchi pubblici.